

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento



**NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023**

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL).

L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio di previsione ecc...

<http://www.comune.mazzin.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci>

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricopre tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è sbevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguitamento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere

strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Si riprende quanto esposto sul DUP in merito all'attuale situazione di incertezza e di instabilità derivante dalla diffusione del COVID-19 già a partire dai primi mesi del 2020 e ripresa in autunno e che sta generando effetti recessivi sul sistema economico mondiale. Le autorità monetarie, fiscali e politiche in tutti i Paesi e le istituzioni europee hanno assunto e stanno assumendo misure eccezionali di sostegno all'economia. Rimane una grande incertezza sulle capacità di ripresa del sistema economico che si ripercuote in modo negativo sulla capacità di programmazione generale e naturalmente locale. Esistono elementi di difficoltà legati alle novità intercorse ed alla rapidità nel continuo mutare del quadro di riferimento in funzione dell'evoluzione della pandemia in corso, sia nel rapporto finanziario e istituzionale tra Stato e Provincia da un lato che tra Enti Locali e Provincia/Stato dall'altro. Vi è incertezza nel definire una quantificazione puntuale delle risorse di parte corrente e quindi, conseguentemente, dei livelli di spesa determinabili. Il protocollo d'intesa in materia di

finanza locale 2021 sottoscritto in data 16/11/2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, è stato redatto tenendo in considerazione la difficile situazione attuale e di riflesso gli stessi documenti di programmazione comunale risentono dell'incertezza e delle conseguenze generate dalla pandemia.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2021	€ 3.928.648,17
Esercizio 2022	€ 2.956.662,30
Esercizio 2023	€ 2.960.281,30

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie indicate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale di data 16/11/2020, stabilisce:

• OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

• POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTI DEI COMUNI

L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire, richiedendo una reazione urgente e coordinata a tutti i livelli – europeo, nazionale e locale – per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali, che dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica. In questa particolare situazione, è essenziale sostenere gli investimenti al fine di accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a medio-lungo termine dei territori. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nei settori economici fondamentali sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. In tale scenario, la Provincia ha presentato al Governo italiano il proprio contributo in termini di proposte di investimento nell'ambito del Recovery Fund. In seguito alle valutazioni del Governo italiano e della Commissione europea, sarà possibile quantificare le risorse disponibili e definire gli interventi strategici attraverso un percorso condiviso con il Consiglio delle Autonomie Locali. In conseguenza a ciò, la programmazione degli investimenti potrà essere definita solo in sede di assestamento del bilancio provinciale, quando sarà altresì nota la dotazione dell'avanzo, che potrà integrare le risorse destinate al sostegno degli investimenti comunali. In prospettiva, le risorse finanziarie destinate al sostegno dell'attività di investimento dei comuni dovranno sempre più orientarsi ad interventi strategici di sviluppo orientati alle transizioni verde e digitale, settori chiave dei programmi di ripresa attivati a livello europeo, in grado di costituire volano per la crescita economica. Allo

stato attuale le risorse disponibili sul bilancio provinciale non consentono infatti di prevedere ulteriori risorse per gli investimenti comunali.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno.

Si precisa, inoltre, che il Segretario comunale è in convenzione con il Comune di Campitello di Fassa.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.

Il Protocollo d’intesa per il 2020 siglato alla fine del 2019 e la legge di stabilità provinciale n. 13/2019 avevano previsto di introdurre limiti alla spesa del personale che superassero la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a “dotazioni standard” da definirsi d’intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1.

L’emergenza sanitaria in corso ha peraltro reso necessario sospendere, come già chiarito al paragrafo 4, l’obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, considerata la difficoltà che i comuni avrebbero potuto incontrare nell’assicurare il presidio delle funzioni e dei servizi nelle condizioni di gestione del personale causate dall’emergenza epidemiologica, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di ‘organici standard’; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019.

L’adeguatezza degli organici rimane peraltro il presupposto fondamentale per consentire ai comuni l’assolvimento delle funzioni istituzionali e l’erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa.

Si propone pertanto di introdurre e applicare, per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il criterio della dotazione-standard, consentendo l’assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita.

Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.

Fino all’adozione della citata deliberazione attuativa, per i comuni con popolazione fino 5000 abitanti si propone di mantenere in vigore il regime previsto dalla legge di assestamento del bilancio 2020, e di consentire quindi la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019.

Rimane invariata per tutti Comuni:

- la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto, per il periodo dell’assenza del titolare;
- la possibilità di assumere personale addetto ad adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali nei limiti delle dotazioni stabilite, e di assumere personale necessario all’erogazione dei servizi essenziali;
- l’assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extratributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell’ente;

Con deliberazione Giuntale n. 45 del 21.08.2020 ha demandato al Segretario Comunale l'attivazione della procedura di copertura del posto di operaio qualificato B base con orario a tempo pieno, con l'indizione di un concorso pubblico per esami.

4) non è stato inserito alcun stanziamento per quanto riguarda l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione). Le eventuali tali tipologie di entrate saranno destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

5) politica di indebitamento: il Comune di Mazzin ha previsto di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e per mantenere il saldo finanziario. Ciò è stato inoltre previsto in seguito a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2021, a cui si rimanda.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa;

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

	DENOMINAZIONE	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	0,00	0,00	40.384,13	33.960,59	30.011,74	30.011,74
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	0,00	0,00	154.336,38	185.424,79	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.045.246,53	1.005.735,37	956.446,76	995.210,00	1.020.210,00	1.020.210,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	72.113,99	103.300,74	176.556,22	209.367,96	134.467,56	138.086,56
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	640.897,64	575.687,77	684.227,78	682.745,00	698.245,00	698.245,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	970.756,56	791.161,34	1.529.720,56	798.211,83	50.000,00	50.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	439.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	293.533,11	242.300,01	592.728,00	602.728,00	602.728,00	602.728,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.022.547,83	2.718.185,23	4.700.720,50	3.928.648,17	2.956.662,30	2.960.281,30

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE Descrizione	2018 Accertamenti Competenza (2)	2019 Accertamenti Competenza (2)	2020 Anno in Corso Previsione (3)	2021 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2022 1° Anno Successivo (5)	2023 2° Anno Successivo (6)	% Scost. col. 4 risp. alla col. 3 (7)
Imposte tasse e proventi assimilati	1.045.246,53	1.005.735,37	956.446,76	995.210,00	1.020.210,00	1.020.210,00	4,05
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.045.246,53	1.005.735,37	956.446,76	995.210,00	1.020.210,00	1.020.210,00	4,05

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)” a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell’art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l’IMU e la TASI; Il presupposto dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell’area; il valore dell’area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d’imposta;

Con l’art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “Legge di stabilità provinciale 2016”, il

legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

La politica fiscale:

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 dicembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, conferma per il 2021 la politica fiscale già definita con le precedenti manovre. I presupposti e le misure della manovra posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo. L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, propone al Consiglio Comunale di confermare, per il 2021, le aliquote nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali (per le categorie diverse da A1,A8 ed A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- c) per gli altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze lo 0,895%;
- d) per i fabbricati iscritti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2: 0,55%;
- e) per i fabbricati iscritti alle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00: 0,55%;
- f) per i fabbricati iscritti alle categorie catastali D7, D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00: 0,55%
- g) per i fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria": 0%
- h) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0%
- i) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 : 0,79%
- l) per i fabbricati iscritti alle categorie catastali D1 con rendita superiore ad € 75.000,00: 0,79%;
- m) per i fabbricati iscritti alle categorie catastali D7, D8 con rendita superiore ad € 50.000,00: 0,79%
- n) per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00: 0%; dalla rendita catastale è dedotto un importo pari a 1.500 euro
- o) per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00: 0,1%; dalla rendita catastale è dedotto un importo pari a 1.500 euro;
- p) per le aree fabbricabili: 0,895%.
- q) per i fabbricati soggetti a comodato gratuito art. 5 bis del regolamento: 0,35%

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è detratto un importo pari ad euro 342,99.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 marzo 2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 23 marzo 2017;

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def.)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS	970.227,47	951.000,00	933.457,19	980.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

ENTRATE	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def.)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	48.649,03	36.493,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IMUP da attività di accertamento	16.916,39	1.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI da attività di accertamento	1.372,39	10.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L'attività di controllo per il prossimo anno riguarderà l'annualità 2016 e i successivi.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo;

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente *non ha previsto* l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicità

dal 2021 viene assorbita dal nuovo **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE**

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), – il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE Descrizione	2018 Accertamenti Competenza (1)	2019 Accertamenti Competenza (2)	2020 Anno in Corso Previsione (3)	2021 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2022 1° Anno Successivo (5)	2023 2° Anno Successivo (6)	% Scost. col. 4 risp. alla col. 3 (7)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	72.113,99	103.300,74	176.556,22	209.367,96	134.467,56	138.086,56	18,58
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	72.113,99	103.300,74	176.556,22	209.367,96	134.467,56	138.086,56	18,58

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

Premesso che il Protocollo d'Intesa per il 2020 prevedeva la revisione del modello di riparto del fondo perequativo sottoponendo a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo delle quote del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale), proponendo una gradualità in 5 anni fino ad arrivare a regime nel 2024. Alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali sia per la Provincia, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Provincia ha sospeso per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione. Viene confermata la quota di trasferimento sul Fondo perequativo (circa 36,4 milioni di euro nel 2020 e 37,4 milioni di euro per il 2021) finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. decise con norme provinciali stabilite negli anni precedenti, ossia: • minor gettito presunto per la manovra IM.I.S relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni; • minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014; • minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; • minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita; • del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale; • minor

gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola. Si aggiunge il maggior stanziamento, pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica). In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021 si è proceduto allo stanziamento tenendo conto degli importi accertati nel 2020, confermando inoltre il riconoscimento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto: - del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali; - del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018; - del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica. Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 5.348,56=. Si evidenzia che il Protocollo d'intesa per 2021 conferma i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM nelle seguenti modalità ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. e a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020: • la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; • i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Per l'esercizio 2021 lo stesso viene utilizzato nell'importo di 5.348,56 = per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui e per € 37.741,84 a copertura della parte corrente.

Il Comune di Mazzin partecipa alla costituzione del Fondo di solidarietà. Di ciò è stato tenuto conto nello stanziamento a bilancio 2021/2022/2023. In uscita è stata prevista la relativa posta.

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI Si richiamano alcuni provvedimenti emergenziali assunti nel 2020 e che sono state riprese per la loro rilevanza nel Protocollo d'Intesa per il 2021. Si tratta in particolare dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 e della L.P. n. 10/2020. L'art. 106 del DL n. 34/2020 ha stanziato un fondo finalizzato a garantire, agli Enti Locali che si troveranno ad avere minori entrate, l'espletamento delle funzioni fondamentali. Il riparto del fondo è già avvenuto. L'art. 39 del DL n. 104/2020 ha incrementato il fondo per ristorare la perdita di gettito (perdita di gettito da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Tali disposizioni intervengono contemporaneamente sul versante tributario (I.MU. ed IM.I.S.) e, con specifico riferimento alle norme statali, sulla determinazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato per i bilanci degli Enti Locali in relazione sia al versante dell'entrata che a quello della spesa con riferimento alla natura delle decisioni istituzionali assunte. Se infatti da un lato lo Stato prevede lo stanziamento di fondi consistenti per il ristoro dei minori gettiti tributari tariffari ed a sostegno delle maggiori spese che gli Enti Locali affrontano in ragione della situazione epidemiologica, dall'altro pone presupposti istituzionali per l'accesso ai fondi collegati alla fonte delle decisioni assunte dagli Enti stessi. Inoltre, il riconoscimento dei trasferimenti (per i quali la Provincia assume il ruolo e le funzioni di raccordo istituzionale e finanziario in forza delle proprie competenze in materia di finanza locale) è subordinato alla presentazione, in maggio del 2021, di specifica certificazione che attesti l'effettivo ammontare delle minori entrate e delle maggiori spese, nel rispetto delle predette regole, in esito alla quale saranno operate le conseguenti regolazioni contabili. La situazione attuale è molto incerta per cui i dati di bilancio saranno oggetto di particolare monitoraggio anche

durante tutto l'esercizio 2021 recependo quanto previsto dalle normative nazionali/provinciali.

FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, aente per oggetto "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e Commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022" (in G.U. n. 302 del 4.12.2020) è stato assegnato a 129 Comuni trentini, rientranti in aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, risorse del Fondo in oggetto, per realizzare azioni a sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19.

Il contributo assegnato al Comune di Mazzin ammonta a:

€ 19.322,00 anno 2020 (da distribuire entro giugno 2021);

€ 12.881,00 anno 2021;

€ 12.881,00 anno 2022.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE Descrizione	2018 Accertamenti Competenza (1)	2019 Accertamenti Competenza (2)	2020 Anno in Corso Previsione (3)	2021 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2022 1° Anno Successivo (5)	2023 2° Anno Successivo (6)	% Scost. col. 4 risp. alla col. 3 (7)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	488.128,86	483251,40	554.245,00	556.245,00	571.745,00	571.745,00	0,36
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.850,07	14334,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Interessi attivi	17.486,71	16632,98	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	507,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	125.432,00	60962,22	104.982,78	101.500,00	101.500,00	101.500,00	-3,32
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	640.897,64	575.687,77	684.227,78	682.745,00	698.245,00	698.245,00	-0,22

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Non vengono forniti servizi a domanda individuale.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2021/2023 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

Gli importi sopra esposti sono al netto di iva.

Dati presunti e calcolati in base alla normativa attualmente in vigore (Decreto Ronchi) .

La nuova Tariffa integrata ambientale (T.i.a.)/T.AR.I.P. (entrata con natura di corrispettivo extra – tributario sarà determinata entro il termine di approvazione del bilancio.

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2019	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE	TASSO DI COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	TASSO DI COPERTURA Anno 2023
					2022						
Acquedotto	88%	99%	47.560,26	47.500,58	100,00%	47.560,26	47.500,58	100,00%	47.500,58	47.560,26	100,00%
Fognatura	91%	99%	25.171,81	25.046,81	100,00%	25.171,81	25.046,81	100,00%	25.171,81	25.046,81	100,00%
Depurazione	100%	100%	72.727,00	72.727,00	100,00%	72.727,00	72.727,00	100,00%	72.727,00	72.727,00	100,00%
Rifiuti	99%	98%	197.227,36	197.227,36	100,00%	197.227,36	197.227,36	100,00%	197.227,36	197.227,36	100,00%
TOTALI			342.686,43	342.501,75	100,00%	342.686,43	342.501,75	100,00%	342.686,43	342.501,75	100,00%

* dato presunto . Piano finanziario da rivedere in sede di elaborazione tariffe anno 2022

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gestione diretta

	Programmazione futura
<i>Servizio Idrico Integrato</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Viabilità</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Illuminazione pubblica</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Finanziario</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Tecnico</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Spazzamento strade</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio sgombro neve</i>	Gestione diretta in economia
<i>Servizio Anagrafe – elettorale – stato civile</i>	Gestione diretta in economia
<i>Gestione Centro Raccolta Materiali</i>	Gestione diretta in economia
<i>Gestione Campo Sportivo Campestin</i>	Gestione diretta in economia
<i>Gestione Padiglione Manifestazioni</i>	Gestione diretta in economia (in corso di valutazione eventuale affido ad associazioni)

Gestione associata

Servizio	Programmazione futura
Servizio vigilanza boschiva	Gestione associata tra i Comuni di Canazei, Campitello, Mazzin, ASUC Alba, ASUC Penia, ASUC Gries, Asuc Canazei
Servizio Gare Appalti	Gestione associata tra i Comuni di Canazei, Campitello, Mazzin
Servizio Tributi	Gestione Associata fra il Comune di Canazei, Campitello, Mazzin, San Giovanni di Fassa, Soraga, Moena.
Servizio Informatica T.C.	Gestione Associata fra il Comune di Canazei, Campitello, Mazzin, San Giovanni di Fassa, Soraga, Moena.
Servizio di Polizia Locale	Gestione Associata fra il Comune di Canazei, Campitello, Mazzin, San Giovanni di Fassa, Soraga, Moena.

Gestione in convenzione

Servizio	Programmazione futura
Servizio Segreteria	Convenzione con il Comune di Campitello e convenzione con Comuni di Canazei, Campitello, Vigo e Soraga (al momento scaduta, si valuterà la possibilità di limitarla ai Comuni di Canazei, Campitello e Mazzin).
Scuola Media e Scuola Elementare	Convenzione con il Comune di Campitello e Canazei; Convenzione con il Comune di San Giovanni di Fassa;
Scuola materna Pera	Convenzione con Comune di San Giovanni di Fassa
Servizio Patrimonio Forestale e vendita legname	Convenzione con il Comune di Canazei, Campitello, ASUC Alba, ASUC Penia, ASUC Gries, Asuc Canazei
Piste da Fondo	Convenzione con il Comune di Campitello e Canazei;.

Tramite appalto

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento
Servizio smaltimento rifiuti Centro Raccolta Materiali	Chiocchetti Luigi Srl, Santini Servizi, Sevis Srl	31.12.2022
Riscossione sanzioni codice della Strada	Ica Srl – imposte comunali affini	Contratto prorogato fino a esito gara . Gara affidamento già bandita dal Comune di Moena.

In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
<i>Gestione Struttura palamanifestazioni Campestrin</i>	Da individuare mediante apposita procedura		La gestione verrà affidata non appena ultimata la struttura

Gestiti attraverso delega/trasferimento di funzioni al Comun General de Fascia:

Servizio	Soggetto Gestore	Programmazione futura
<i>Raccolta Rifiuti</i>	Comun General de Fascia	Funzione trasferita fino al 31.12.2024
<i>Servizio di trasporto pubblico turistico invernale</i>	Comun General de Fascia	Funzione trasferita fino al 2020 e si ritiene di rinnovare tale delega.

Gestiti attraverso società miste

Servizio	Socio privato	Scadenza	Programmazione futura

Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Riscossione coattiva entrate</i>	Trentino Riscossioni s.p.a	Contratto in corso. Gara affidamento già bandita dal Comune di Moena.

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N	Data	Descrizione
Giunta	5	17.02.2021	Tariffa acquedotto 2021
Giunta	6	17.02.2021	Tariffa fognatura 2021
Giunta	7	17.02.2021	Tariffa Igiene Ambientale (TIA) 2021

Tariffa integrata ambientale (T.i.a.)/T.AR.I.P. (entrata con natura di corrispettivo extra – tributario)

La Legge di bilancio 2018 n. 205/2017 all'articolo 528 e seguenti ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.

Regolamentano il settore rifiuti le delibere di ARERA:

- n. 443/2019/R /rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- n. 414/2019/I/rif del 21/10/2019 “Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti.

La delibera di ARERA n. 443/2019, inoltre, prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA.

L'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 124/2019, come convertito dalla L. n. 157/2019, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe della TA.R.I. o della TA.R.I.P. relativi all'anno 2021, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, **31 marzo 2021**.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.17 del 20.12.2019, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale e la Giunta Comunale con deliberazione n.7 del 17.01.2021 ha approvato la tariffa, relativa al 2021.

La Tia/Tarip viene calcolata in base ad una quota fissa, proporzionale alla metratura e al numero degli occupanti e una quota variabile, in rapporto ai Kg.conferiti.

La gestione della tariffa, così come il servizio, è stata interamente affidata al Comun General de Fascia mentre compete alla Giunta comunale stabilire la misura della tariffa.

La denominazione della tariffa di natura non tributaria (corrispettivo in presenza di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni utente) collegata al ciclo dei rifiuti è cambiata molte volte (anche in modo informale) negli anni. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione con giurisprudenza uniforme nel tempo hanno sempre affermato che al di là della denominazione formale ("nomen juris") occorre verificare la natura sostanziale dell'entrata.

Di conseguenza, non appare significativamente rilevante la denominazione che è stata attribuita nel nuovo Regolamento alla tariffa di natura non tributaria, né si ritiene che debba essere modificato il regolamento. Gli elementi realmente essenziali sono:

- a) che la tariffa faccia esplicito riferimento all'articolo 1 commi 667 e 668 della L. n. 147/2013;
- b) che nella sua determinazione (in particolare per il PEF) vengano seguite le direttive di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione

I servizi gestiti dal Comune sono quelli "istituzionali" (fornitura e ciclo idrico). Le utenze sono circa 300, tenuto conto che i condomini sono considerati unica utenza .I proventi iscritti al bilancio costituiscono il prodotto fra utenti/consumo e tariffe, deliberate dalla Giunta. Per l'acquedotto e la fognatura viene stabilita una quota fissa per ogni utente oltre alla quota variabile, calcolata in rapporto ai mc consumati. Per la depurazione viene applicata la tariffa provinciale.

Per quanto riguarda le risorse della gestione del servizio di polizia municipale, le sanzioni applicate sono determinate da leggi (c.d.s.) o da regolamenti comunali.

Proventi dal taglio del bosco

E' prevista la vendita di parte del legname abbattuto a seguito dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018.

Canone patrimoniale di concessione

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), – il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe:

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,50	1,00
Tariffa ordinaria risultante	45,00	30,00

Di seguito si elencano le principali entrate del titolo 3° dell'entrata: entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def.)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
TIA	199.074,66	209.000,00	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

SERVIZIO ACQUEDOTTO	43.500,00	50.468,64	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SERVIZIO FOGNATURA	24.000,00	27.933,24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PROVENTI DAL TAGLIO DEL BOSCO COSAP PERMANENTE	67.443,38	43.686,27	43.686,27	97.500,00	97.500,00	97.500,00
COSAP TEMPORANEA	3.972,25	3.918,83	3.500,00			
CANONE PATRIMONIALE UNICO	27.185,64	20.998,53	24.000,00			
PROVENTI ENERGIA ELETTRICA	41.824,75	46.569,55	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni e altri proventi diversi:

Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	700,00	700,00	700,00
DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2.230,00	2.230,00	2.230,00
DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	40,00	40,00	40,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	450,00	450,00	450,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DIRITTI DI ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	500,00	500,00	500,00
DIRITTI DI ALLACCIAIMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	500,00	500,00	500,00
PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	500,00	10.500,00	10.500,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INTERESSI ATTIVI MATERATI SUL CONTO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

DIVIDENDI DA SOCIETA'	500,00	500,00	500,00
FONDO PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONCORSI E RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	190,00	190,00	190,00
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	135,00	135,00	135,00
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI TERRITORIO E AMBIENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Si elencano di seguito gli immobili del patrimonio comunale.

Municipio

Magazzino Comunale

Edificio Polifunzionale

Casa Costazza

Centro Raccolta Materiali

Canonica

Deposito Solaria

Porzione Monegaria

Porzione ex scuole elementari Campitello

Padiglione Manifestazioni

Immobili per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente:

Ambulatorio Medico a Campestrin in Strèda de Palua - canone di locazione annuale: € 250,00

Sala Giovani al Polifunzionale - canone di locazione annuale: € 250,00

Padiglione Manifestazioni: - canone di locazione annuale prevista a partire dal 2022: € 10.000,00.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE Descrizione	2018 Accertamenti Competenza (2)	2019 Accertamenti Competenza (2)	2020 Anno in Corso Previsione (3)	2021 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2022 1° Anno Successivo (5)	2023 2° Anno Successivo (6)	% Scost.col. 4 risp.alla col. 3(7)
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	966.442,44	786.107,45	1.527.366,70	798.211,83	50.000,00	50.000,00	-47,41
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	4.314,12	5.053,89	2.353,86	0,00	0,00	0,00	-100
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	970.756,56	791.161,34	1.529.720,56	798.211,83	50.000,00	50.000,00	-47,49

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Provincia, dalla Regione, dal Comun General de Fascia e dal Consorzio BIM Adige.

Tali somme sono destinate agli investimenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata (Contributi per Finanziamento Casa Costazza, FUT per finanziamento lavori impianto illuminazione pubblica, contributi dallo stato per messa in sicurezza patrimonio).

Troviamo sempre in questa voce:

Descrizione	Previsione Bilancio 2021	Previsione Bilancio 2022	Previsione Bilancio 2023
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER OPERE INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE	36.374,07	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL FONDO UNICO TERRITORIALE	14.352,15	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL PER RECUPERO AMBIENTALE DOSS DEI PIGUI	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA (CROLLO ROCCIOSO FONTANAZZO)	129.804,20	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA	81.300,81	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO PAT PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA	117.719,80	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA	59.335,68	0,00	0,00

PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI (DAL 2018)	57.913,17	0,00	0,00
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM)	122.665,60	0,00	0,00
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART. 11 L.P. 36/93)	133.746,35	0,00	0,00
totale	798.211,83	50.000,00	50.000,00

Per il dettaglio si rinvia alla sezione “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Per quanto riguarda tale tipologia, non sono previste valorizzazioni.

ALTRÉ ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione per i quali, in via prudenziale, non è stato previsto alcun importo per alcun anno del triennio. Gli eventuali proventi per permessi di costruire saranno destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficacie ed efficiente erogazione dei servizi.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 0,00 per l'anno 2021, in € 0,00 per l'anno 2022 e in € 0,00 per l'anno 2023. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2021 rispetto al 2020
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Alienazione di attività finanziarie							
Riscossione crediti di breve termine							
Riscossione crediti di medio-lungo termine							
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE Descrizione	2018 Accertamenti Competenza (1)	2019 Accertamenti Competenza (2)	2020 Anno in Corso Previsione (3)	2021 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2022 1° Anno Successivo (5)	2023 2° Anno Successivo (6)	% Scost. col. 4 risp. alla col. 3 (7)
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021/2023 attualmente non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Anche se le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, in via prudenziale si ritiene che sia necessario attivare questa procedura al fine di avere la disponibilità sufficiente in caso di urgente necessità dell'ente. A tal fine è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione di variazioni di esigibilità in corso d'anno. al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 33.960,59	€ 30.011,74	€ 30.011,74
FPV – parte capitale	€ 185.424,79	€ 0,00	€ 0,00

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Con il Decreto del MEF del 1° agosto 2019 sono stati introdotti dei nuovi allegati al rendiconto, andando ad integrare l'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che hanno visto la loro prima applicazione con il rendiconto della gestione 2019: allegati a/1, a/2 e a/3, che riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione, rispettivamente accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e che consentono di analizzare e verificare la corretta determinazione delle quote. Gli allegati a/1, a/2 e a/3 devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate e/o destinate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del D.Lgs.118/2011 e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinque, del TUEL. Il bilancio di previsione 2021/2023 non prevede l'utilizzo di avanzo di amministrazione e, pertanto, gli allegati citati non vengono redatti. Si procede comunque al calcolo presunto del Risultato di Amministrazione al 31/12/2020, dando evidenza delle quote presunte accantonate/vincolate e disponibili, come risulta dal seguente prospetto:

TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.031.587,41
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	194.720,51
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.991.530,79
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.663.609,35
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	31.875,53
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	25.910,79
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	5.769,65
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.554.034,27
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	219.385,38
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.334.648,89
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente		149.517,09
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		20.000,00
Altri accantonamenti		50.000,00
B) Totale parte accantonata		219.517,09
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		27.144,28
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		27.144,28

Parte destinata agli investimenti	202.697,48
D) Totale destinata agli investimenti	202.697,48
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	885.290,04

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI

non viene utilizzata nessuna quota di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Redditi da lavoro dipendente	341.685,35	359.707,11	376.784,50	381.400,59	377.451,74	377.451,74
Imposte e tasse a carico dell'ente	31.173,60	31.733,27	37.950,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
Acquisto di beni e servizi	527.074,71	476.566,80	655.604,74	671.258,40	654.599,20	654.599,20
Trasferimenti correnti	177.894,86	187.839,14	244.753,30	276.963,66	238.841,66	222.460,66
Trasferimenti di tributi						
Fondi perequativi						
Interessi passivi			7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per redditi da capitale						
Rimborsi e poste correttive delle entrate	278.840,71	272.061,27	326.643,68	322.000,00	342.000,00	342.000,00
Altre spese correnti	119.067,96	44.965,96	203.530,11	220.462,34	220.843,14	220.843,14
TOTALE	1.475.737,19	1.372.873,55	1.852.266,33	1.915.934,99	1.877.585,74	1.881.204,74

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio 2021/2023, con riferimento al contratto collettivo di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016 /2018, per il personale del comparto autonomie locali – area delle categorie, , sottoscritto in data 01/10/2018, nonché agli Accordi di data 16/11/2020 per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2019/2021, per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale e area della dirigenza e dei segretari comunali".

Si precisa che il Segretario comunale è in convenzione con il Comune Campitello di Fassa.

Con deliberazione Giuntale n. 45 del 21.08.2020 ha demandato al Segretario Comunale l'attivazione della procedura di copertura del posto di operaio qualificato B base con orario a tempo pieno, con l'indizione di un concorso pubblico per esami.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;
- Tariffa rifiuti (Tia) dovuta dal Comune, calcolata sull'andamento storico;
- Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa, manutenzione del patrimonio comunale, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali e generali e di gestione
- trasferimenti relativi al settore delle aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- trasferimenti relativi alla polizia locale
- trasferimenti relativi all'istruzione
- trasferimenti relativi al settore sociale
- trasferimenti relativi al settore dei rifiuti
- trasferimenti relativi al sistema di protezione civile
- trasferimenti relativi al settore turistico
- trasferimenti relativi al settore culturale
- trasferimenti relativi al settore sportivo

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 5.000,00 per il 2021, in € 5.000,00 per il 2022 ed in € 5.000,00 per il 2023 e si riferisce alle quote interessi sull'eventuale uso dell'anticipazione di cassa.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborси e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

E' inoltre ricompreso il trasferimento alla Provincia sul Fondo di Solidarietà, previsto per il 2021 in € 320.000,00. L'importo previsto per il 2022 ammonta a € 340.000,00 e per il 2023 a € 360.000,00, tenuto conto della riduzione dei trasferimenti provinciali sul Fondo Perequativo e del conseguente riversamento alla Provincia.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto

dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva ordinario: il fondo di riserva è iscritto per € 16.575,20 nel 2020 e per € 16.956,00 nel 2021 e per € 16.956,00 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Relativamente all'anno 2021, la quota minima è pari a € 5.747,80 e la quota massima pari a € 38.318,69.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 16.575,20.

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'art. 79 comma 4-octies dello Statuto d'Autonomia e l'art. 81 bis Armonizzazione dei sistemi contabili della L. P. 7/1979, come introdotto dall'art. 19 della L. P. 14/2014, prevede che la Provincia, gli Enti locali ed i relativi Enti e organismi strumentali sono tenuti ad applicare, a partire dal 2016, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. i. Così come avvenuto per i Comuni a livello nazionale, che hanno introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili nel 2015, per gli Enti Locali trentini il D. Lgs. 118 del 2011 e 126 del 2014 prevedono la gradualità nella transizione alla nuova contabilità. Gli Enti infatti devono utilizzare i precedenti schemi di bilancio e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi di bilancio, redatti per missioni e programmi, con finalità esclusivamente conoscitiva. Nel corso della gestione 2016 tutti gli Enti devono applicare il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ed adottare il principio applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011). L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della competenza "potenziata", determina una revisione almeno di alcuni singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della contabilizzazione di tutti i crediti, anche quelli di dubbia e difficile esazione, per l'intero importo. In materia di entrate il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che devono essere accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluiscce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Per la determinazione del fondo si è provveduto a:

- a. scegliere quale livello di analisi il capitolo;
- b. escludere dal calcolo i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti coperti da fideiussione, entrate tributarie accertate per cassa, entrate che ottengono un indice di riscossione superiore a 1;
- c. raccogliere i dati degli accertamenti in c/competenza e delle riscossioni in c/residui + c/competenza relativamente agli anni dal 2015 al 2019, esercizi chiusi;
- d. fare riferimento agli anni 2015-2019;

- e. indice di riscossione superiore a 1;
- f. per ogni capitolo viene calcolata la media semplice tra gli incassi in c/competenza e in c/ residui e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi;
- g. Il valore complementare della media è stato poi applicato alle previsioni d'entrata 2021-2023 (es: se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80%, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20%.
- h. Sono state applicate le percentuali di accantonamento previste dal comma 509 della L. 190/2014, pari al 100% nel 2021, al 100% nel 2022 e al 100% nel 2023, pur essendovi la possibilità per i Comuni Trentini, nei quali i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e i relativi allegati, sono stati applicati con un anno di posticipo, di stanziare una quota pari al 95%.

Nel Bilancio di previsione 2021/2023, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, per importi pari a:

fondo crediti dubbia esigibilità – cap 10081.1	2021	2022	2023
parte corrente - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 1.10.01.03.001	51.029,40	51.029,40	51.029,40
parte capitale - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02-2.05.03.01.01	00,00	00,00	00,00

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

L'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascuna entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. La Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio. Per il bilancio di previsione 2021/2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2015/2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità): incassi di competenza esercizio 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 accertamenti esercizio 2015

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2021	€ 00,00
2022	€ 00,00
2023	€ 00,00

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264.675,18	686.775,68	1.590.705,58	947.083,01	50.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti	34.245,55	31.831,65	25.247,24	36.553,61		
Altri trasferimenti in c/capitale						
Altre spese in c/capitale			185.424,79			
TOTALE	1.298.920,73	718.607,33	1.801.377,61	983.636,62	50.000,00	50.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese reimputate da esercizi precedenti.

Per l'acquisto di terreni e fabbricati, nella competenza dell'anno non sono previsti fondi e nella competenza anni precedenti è prevista la somma di € 707,52.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Per il piano triennale delle opere pubbliche si rinvia al DUP.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione	Previsione Bilancio 2021	Previsione Bilancio 2022	Previsione Bilancio 2023
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER OPERE INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE	36.374,07	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL FONDO UNICO TERRITORIALE	14.352,15	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL PER RECUPERO AMBIENTALE DOSS DEI PIGUI	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA (CROLLO ROCCIOSO FONTANAZZO)	129.804,20	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA	81.300,81	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO PAT PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA	117.719,80	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA	59.335,68	0,00	0,00
PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI (DAL 2018)	57.913,17	0,00	0,00
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM)	122.665,60	0,00	0,00
TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART. 11 L.P. 36/93)	133.746,35	0,00	0,00
totale	798.211,83	50.000,00	50.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5) ECCEDENTI RISPETTO ALLA SPESE PER INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE, DESTINABILI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI OLTRE CHE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI

Descrizione intervento	2021	2022	2023

**ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 6),
CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO**

Descrizione intervento	2020	2021	2022

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2020	2021	2022
Accertamenti reimputati	321.211,83		
FPV	185.424,79		
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali dalla Provincia	395.625,93	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti di capitali da altri enti pubblici	81.374,07		
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale			
Alienazioni patrimoniali e concessioni			
Contributi per permessi di costruire			
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	983.636,62	50.000,00	50.000,00

Di seguito si elencano le spese d'investimento triennali, comprensive degli impegni reimputati.

Descrizione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	10.000,00	0,00	0,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO TERRENI	707,52	0,00	0,00
RESTAURO CASA COSTAZZA	177.055,48	0,00	0,00
ACQUISIZIONE ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZO PER L'UFFICIO VIGILANZA URBANA	22.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA	92.422,77	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	1.841,72	0,00	0,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	3.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO FORESTALE	20.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA FONTANAZZO	85.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO, RINNOVAZ.E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA'	40.000,00	0,00	0,00
SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA	40.593,73	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	18.000,00	0,00	0,00
OPERE DI SOMMA URGENZA CROLLI ROCCIOSI FONTANAZZO	130.886,38	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	20.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	90.000,00	10.000,00	10.000,00
SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA	7.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI CHIUSEL	18.524,48	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE	101.050,93	0,00	0,00
RECUPERO AMBIENTALE LOC.PIGUI	45.000,00	0,00	0,00
AZIONE 12	13.553,61	0,00	0,00
totale	983.636,62	50.000,00	50.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti. Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2021	€ 36.553,61
2022	€ 0,00
2023	€ 0,00

di seguito dettagliati:

Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
30488	586	AZIONE 12	13.553,61	0,00	0,00
29389	589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	20.000,00	0,00	0,00
27289	589	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	3.000,00	0,00	0,00
		totale	36.553,61	0,00	0,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2021	€ 0,00
2022	€ 0,00
2023	€ 0,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018. In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 (utilizzo quota in parte corrente ex Fim);
- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e Province autonome" (U.4.03.01.02.001).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

A seguito di quanto sopra esposto, dopo il pagamento di due annualità per complessivi euro 10.697,12, il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari a euro 37.439,99.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 0,00 per il 2021, € 0,00 per il 2022 e € 0,00 per il 2023.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 30.011,74	€ 30.011,74	€ 30.011,74
FPV – parte capitale	€ _____	€ _____	€ _____

Il Fondo pluriennale vincolato, per gli esercizi di competenza del Bilancio triennale, potrà essere rideterminato con il riaccertamento ordinario dei residui che avverrà nell'anno 2021.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi: di seguito una tabella riepilogativa delle cause che hanno impedito la definizione dei cronoprogrammi:

Descrizione intervento	Causa	Importo FPV 2021	Importo FPV 2022	Importo FPV 2023

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
 - condoni (previsti in parte corrente)
 - gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
-
- alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Adige;
 - accensioni di prestiti
 - i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali
- b) Trattamenti di fine rapporto a carico dell'ente
- c) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- d) gli eventi calamitosi
- e) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- f) gli investimenti diretti, previsti
- g) i contributi agli investimenti
- h) altre spese in conto capitale

L'orientamento della Corte dei conti

Nei questionari allegati alla delibera n. 22/2016, della sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al punto 1.1.2 sono elencate tipologie di entrate non ricorrenti in parte diverse rispetto a quelle del sopra richiamato principio contabile. Tra le entrate la Corte dei conti indica anche i canoni da concessioni pluriennali e le sanzioni al Codice della strada.

La definizione di entrata «a regime» deve guidare gli operatori e gli addetti al controllo nella corretta classificazione. Perché un'entrata sia a regime occorrono due elementi:

- 1) iscritta con continuità negli ultimi cinque esercizi,
- 2) importo costante nel tempo.

Se, come sarà nella maggior parte degli enti, le entrate per recupero evasione e per concessioni cimiteriali sono state iscritte con continuità negli ultimi cinque anni occorre stabilire quale parte supera l'importo costante nel tempo. Per stabilirlo si ritiene che si possa utilizzare la media degli ultimi cinque anni e considerare entrata ricorrente - e quindi destinata alla spesa corrente - quella che rientra nella media e non ricorrente - e quindi da destinare al finanziamento della spesa in conto capitale e spesa corrente non ricorrente - quella che supera la media.

Per quanto riguarda il capitolo relativo agli accertamenti IMIS, per quanto sopra, viene considerato entrata non ricorrente.

Si allega prospetto entrate e spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
14	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE dA ATTIVITA' dI CONTROLLO	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
205	3	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE EMERGENZA COVID	2	32.203,00	12.881,00	0,00
655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1300	1	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	2	15.000,00	0,00	0,00
1300	3	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ELEZIONI	2	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				75.703,00	41.381,00	28.500,00

SPESE:

Capitolo	Art.	Descrizione	Tit. NO	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1235	195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1463	398	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1635	197	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1703	13	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1720	40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1733	165	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00

1733	164	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1	15.000,00	0,00	0,00
1833	166	SERVIZI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI (SPESA NON RICORRENTI)	1	1.659,20	0,00	0,00
3133	173	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERV. POLIZIA LOCALE	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3153	325	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE VIOLAZIONI CODICE STRADA	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104	26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (NUOVA CODIFICA DAL 2020)	1	4.000,00	0,00	0,00
10421	57	ACQUISTO LEGNA PER ANZIANI	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11518	1	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER SOSTEGNO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA COVID	1	32.203,00	12.881,00	0,00
				84.362,20	44.381,00	31.500,00

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
///	///

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni dirette in società possedute dall'ente:

Denominazione sociale	Capitale sociale 31.12.2019	Quota di partecipazione
Azienda di Promozione Turistica Val di Fassa soc.coop.	122.300,00	0,81766%
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	10.018,00	0,51%
Trentino Digitale S.p.A.	6.433.680,00	0,0023%
Primiero Energia S.p.A	9.938.990,00	0,017%
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000,00	0,0047%

Nella tabella non è stato incluso il Consorzio BIM Adige, in quanto consorzio obbligatorio.

e le seguenti partecipazioni indirette:

Codice fiscale	Denominazione Società	Percentuale di partecipazione società tramite	Attività svolta
02307490223	Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	Partecipata per l' 12,50% attraverso Trentino Digitale s.p.a per l' 12,50% attraverso Trentino riscossioni s.p.a.	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

ALTRÉ INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, <

L'art.1 commi 819, 820 e 824 della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che (...) gli enti locali, a partire dal 2019, (...) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che, con delibera 17

dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze già citate, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato;
- I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato quanto segue:

- l'art. 9 della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
- ai sensi delle citate sentenze, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della L. n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
- il rispetto dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tutto ciò premesso la RGS, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato art. 9, comma 1-bis, della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della L. n. 243 del 2012 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogi monitoraggi preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, L. n. 145 del 2018). Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di bilancio e complessivo

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP

Si allega:

Prospetto Spese in conto capitale con i rispettivi finanziamenti;

Tabelle calcolo Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Prospetto spese personale

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

QUADRIBIRODIMENTALE DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2021-

bilancio previsione

Titolo II - spese in conto capitale

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO BELLISPESE DI INVESTIMENTO 8 - ANNO 2021

ENTRATE

capitolo	LEGENDA ENTRATE:	ANNO 2021	REIMP. ANNI PREC.	FPV	TOT. ENTRATE
1.5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO				
1800.1	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA SICUREZZA CENTRO	0,00			
1800.2	CONTRIBUTO STATALE PER MANSTRAGGISTRADE/DE VICARIES E LINE.CAMP.	0,00			
1900	BUDGET 2016 - 2020	133.746,35			
1903	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2020 E 2021	122.665,60			
1904	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI 2021	57.913,17			
1905.1	CONTRIBUTO PAT FONDO DI RISERVA	0,00			
1920.4	CONTRIBUTO REGIONE CASA COSTAZZA	59.335,68			
1920.3	CONTRIBUTO PAT CASA COSTAZZA	117.719,80			
1920.4	CONTRIBUTO PAT CASA COSTAZZA - 2^ LOTTO				
1935.1	CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA STRADALE				
1935.2	CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA	81.300,81			
1950.3	CONTRIBUTO PAT TEMPESTA VAI A				
1950.4	CONTRIBUTO PAT CROLLI ROCCHI FONTANAZZO				
2510.1	CONTRIBUTO C.G. FUT	129.804,20			
		14.352,15			
2510.3	CONTRIBUTO COMUN GEN X ACQUISTO ATTREZZATURE RSU				
2510.5	CONTRIBUTO COMUN GEN X VALORIZZAZIONE DOSS DEI PIGLI	45.000,00			
2530.2	CONTRIBUTO BIM SPESE STRAORDINARIE (piano valutato)				
2530.4	CONTRIBUTO BIM OPERE URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURA2	36.374,07			
2530.6	CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO	0,00			
2700-2705 CONCESSIONI AD EDIFICARE		0,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI				
	CONTRIBUTO COMUN GEN X QUOTE AMM.TO DISCARICHE	0,00			
	TOTALE	477.000,00	321.211,83	185.424,79	983.636,62

BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023
QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO – ANNO 2023

bilancio previsione

Titolo II - spese in conto capitale

Cap.	Objetto	ENTRATE					
		Importo previsto 2023	Avanzo di amministrazione terreni	Avanzo di amministrazione (contr.concess.	Avanzo di amministrazione e vincolato (contr.concess.	Entrate per concessioni ad edificare	Entrate tit. IV escluse concessi
21.280/551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE						
21.503/502	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAO.R. IMMOBILIARI						
21.506/500	ACQUISTO TERRENI						
21.580/553	ACQUISTI ARREDI IMMOBILI COMUNALI						
21.587/561	REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE						
21.880/589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA						
26.204/501	REALIZZAZIONE PISTA FONDO STRADA						
27.181/554	REALIZZAZIONE SEGNALETICA						
27.202/501	REALIZZAZIONE PADIGLIONE						
27.203/501	REALIZZ. LINEA ALLACCIAIMENTO METANO PADIGLIONE						
28.103/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI						
28.106/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	30.000,00				1955,2	30.000,00
28.180/552	ACQUISTI ATTREZZATURE VIALITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI						
28.206/502	MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILL. NE PUBBLICA INCARICHI TECNICI PIANIFICAZIONE						
29.185/562	AMBIENTALE/ TERRITORIALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO						
29.298/589	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	10.000,00				1955,2	10.000,00
29.403/502	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	10.000,00				1955,2	10.000,00
29.405/504	NUOVO RAMO FOGNATURA ACQUE NERE PALUA						
29.410/501	SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI						
29.603/502	AZIONE 12						
30.468/586	TOTALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1955,2	50.000,00

capitolo LEGENDA ENTRATE:

- 1.5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 0,00
- 1.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CONTRIBUTI CONC. 0,00
- 1.900 TRASFERIMENTO PAT ART.11-2011-2015 0,00
- 1.4 AVANZO VINCOLATO VENDITA TERRENI 0,00
- 2700-2705 CONCESSIONI AD EDIFICARE 0,00
- 1955,2 CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA 50.000,00
- 1904 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI
- 1903 FONDO INVESTIMENTI MINORI
- 2530,2 CONTRIBUTO BIM SPESE STRAORDINARIE 0,00
- AVANZO ECONOMICO

TOTALE 50.000,00

**COMUNE DI MAZZIN
Provincia di Trento**

calcolo accantonamento fondo crediti bilancio di previsione 2021-2023

Media Semplice

Media Semplice dei rapporti I/A

Media Ponderata dei rapporti I/A

Bannorffo I/A nonderato delle medie

Rapporto IVA portato avanti in esecuzione									
Cap	Art	Descrizione	Media	Compl.	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023	Accantonamento nito minimo 2022	Accantonamento nito minimo 2023
10	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITÀ MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITÀ D	€ 96,46	€ 3,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVI	€ 100,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14	0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO CONSUMATORI	€ 96,19	€ 3,81	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.905,00	€ 1.905,00	€ 1.905,00
750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCA	€ 96,45	€ 3,55	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 958,50	€ 958,50	€ 958,50
755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUA	€ 91,88	€ 8,12	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 6.496,00	€ 6.496,00	€ 6.496,00
760	1	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IVA	€ 83,29	€ 16,71	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 35.926,50	€ 35.926,50	€ 35.926,50
765	1	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IVA F	€ 387.000,00		€ 387.000,00	€ 45.286,00	€ 45.286,00	€ 45.286,00	€ 45.286,00

COMUNE DI MAZIN

PROSPETTO SPESA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

MISSIONI/PROGRAMMA		12 MENSILITÀ/TREDICESIMA ASS.FAM/PROD./dir/ris	IMP.CPDEL/IRAF/CPDEL	IRAP	SOLIDAR.	LABORDONT.F.R.	IMP.INADEL/INADEL	INAIL	
3 gestione economica	CE3	27927,96	2327,33	6067,6	36322,89	8644,85	3087,45	72,65	1210,76
1 gestione economica	TEMPO DETERMINATO	8470,68	705,89	1267,55	10444,12	2485,70	887,75		
4 entrate tributarie	BE3 22 ore	13947,84	1162,32	1716,15	16826,31	4004,66	1430,24	33,65	560,88
4 ufficio tecnico	CE4	30386,28	2532,19	14447,6	47366,07	11273,12	4026,12	94,73	1578,87
17 anagrafe	CE4	31849,8	2654,15	5947,6	40451,55	9627,47	3438,38	80,90	1348,39
11 servizi generali	A3 - 12 ore	6920,04	576,67	251,86	7748,57	2701,44	658,63		
1 polizia	CB1	25564,44	1935,37	787,8	2983,7	30483,51	7255,08	2591,10	
10 5 viabilità	- TEMPO DETERMINATO	21015,6	1751,30	2559,7	25326,60	6027,73	2152,76		
	OPERAIO BB3	21982,32	1831,86	2559,7	26373,88	6276,98	2241,78		
9 3 rifiuti	OPERAIO BB3	21982,32	1831,86	2439,7	26253,88	6248,42	2231,58		
11 servizi generali	obbl.spec.	4219,43			4219,43	1004,22	358,65		
								0,00	5.582,31